



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n.817/2022

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, nella seduta del 24 maggio 2022, composto come da verbale in pari data;

Udito il Relatore Consigliere Angela TOMASICCHIO – Componente della Commissione II – Ufficio Studi e Riforme;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni” e, in particolare, gli articoli 22, 23, 24 e 25, che stabiliscono le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, e s.m.i;

Vista la delibera Consiliare n.1304/18 di approvazione del “Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”, con il quale si è disciplinato l’accesso ai documenti amministrativi detenuti dagli uffici del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con quantificazione dei relativi costi a carico degli istanti;

Visto in particolare l’art.8 del suddetto Regolamento approvato con la delibera n.1304/18 concernente specificamente “Costi di riproduzione, ricerca, visura e spedizione”;

Considerato che il diritto di accesso disciplinato dal suddetto Regolamento è il c.d. accesso conoscitivo (o informativo);

Valutato che l’art. 22 della legge n. 241/90, nella sua attuale formulazione, prevede che l’accesso conoscitivo ai documenti, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione dei privati e ad assicurare l’imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;

Tenuto conto che il diritto di accesso attiene ai “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 22 L. 241/90);

Valutato che, alla luce dei suddetti principi, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi deve essere massimamente favorito, anche mediante contenimento delle spese ed oneri posti a carico degli istanti, che devono essere quantificati in misura ragionevole, equa e proporzionata ai costi sostenuti dalla P.A. per consentire la acquisizione dei documenti;

Visto che il diritto di accesso esercitato nei confronti del CPGT spesso attinge poi a procedimenti disciplinari, in cui sono coinvolte anche esigenze di difesa di diritti fondamentali;

Tenuto conto della crescente digitalizzazione della attività amministrativa consiliare, e della corrispondente maggiore disponibilità di atti e documenti negli archivi informatici, il che ne comporta spesso la più agevole ostensione in favore degli aventi diritto;

Vista la istruttoria comparativa condotta dalla Commissione Studi proponente la presente deliberazione, con riferimento alle scelte operate da altre P.A.;

D E L I B E R A

L'art. 8 del Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi approvato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con deliberazione n. 1304 del 3/7/2018, è abrogato ed integralmente sostituito dal seguente.

“Art. 8

Costi di riproduzione, ricerca, visura e spedizione

8.1 L'estrazione di copie in formato cartaceo di atti e documenti è sottoposta a rimborso nella misura di euro 0,25 a pagina per riproduzione fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di euro 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

8.2 Per gli importi inferiori ad euro 0,50 non è dovuto alcun rimborso. Al di sopra di tale importo deve essere effettuata la riscossione della intera cifra. Ai fini della esenzione dal rimborso non è consentito frazionare la ricerca di copie relative allo stesso procedimento da parte del medesimo soggetto.

8.3 Il costo della spedizione dei documenti cartacei è a totale carico del richiedente. La spedizione dei documenti cartacei è di norma effettuata a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo indicato dal richiedente. Per la spedizione è dovuto il costo applicato da Poste Italiane o da altro soggetto

incaricato della consegna al destinatario.

8.4 Per la spedizione tramite posta elettronica certificata, o e-mail, di documenti già archiviati presso il CPGT in formato non modificabile (formato immagine) è dovuto il solo diritto di ricerca nella misura di euro 12,50.

8.5 Per la spedizione tramite posta elettronica certificata od e-mail di documenti cartacei di cui sia necessaria la previa scannerizzazione, sono dovuti, oltre al diritto di ricerca, i costi indicati al punto 8.1.

8.6 Le disposizioni di cui ai punti 8.4 ed 8.5 si applicano anche nel caso di rilascio di documenti mediante trasferimento su supporto hard disk (CD o altro).

8.7 Il richiedente pagherà il costo di rimborso delle copie, ove dovuto, e il costo del diritto di ricerca, mediante bonifico bancario, prima dell'invio dei documenti da parte del CPGT, previa comunicazione di quest'ultimo all'interessato, del relativo importo. Il costo della spedizione del plico cartaceo verrà pagato contrassegno dal destinatario.

8.8 Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo provvede direttamente l'interessato, mediante PAGO PA, da versarsi prima della consegna dei documenti, per l'importo comunicato dal CPGT. Salvo esenzioni fiscali previste dalla legge.

8.9 I diritti di ricerca, comunque dovuti per ogni istanza di accesso, ai sensi dell'art. 25 L. 241/90, sono pari ad euro 12,50.

8.10 Le somme relative ai costi e diritti indicati nei suddetti commi, ad eccezione delle spese postali contrassegno e della imposta di bollo, devono essere corrisposte mediante versamento su c/c bancario intestato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (BNL), Agenzia di Roma Tesoreria, sede di Roma, Via degli Aldobrandeschi n. 300, IBAN IT27S0100503382000000211144, BIC BNL I I TRR, indicando la seguente causale: pagamento costi accesso agli atti L. 241/90 - nome e cognome del richiedente – numero protocollo CPGT comunicazione quantificazione costi.”

La presente delibera è immediatamente efficace.

Essa verrà pubblicata sollecitamente sul sito del CPGT.

Manda alla Segreteria di pubblicare sul sito del CPGT anche la nuova versione integrale del Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi, con

annotazione della presente modifica.
Copia della presente delibera sarà trasmessa ad ogni ufficio consiliare.

IL PRESIDENTE

Firmatario1